

**Oggetto:** indennità di rete o gruppo per Colleghi iscritti al corso di Formazione in Medicina Generale

**Data:** martedì 2 febbraio 2021 10:31:26 Ora standard dell'Europa centrale

**Da:** Roberto Carlo Rossi SNAMI Lombardia <presidente@snamilombardia.org>

**A:** valter\_valsecchi@regione.lombardia.it <valter\_valsecchi@regione.lombardia.it>, Marco Trivelli <marco\_trivelli@regione.lombardia.it>, Marco Salmoiraghi <Marco\_Salmoiraghi@regione.lombardia.it>

**CC:** Roberto Carlo TISCALI Rossi <rcrossi@tiscalinet.it>, Avv.Gennaro Messuti <gmessuti@inwind.it>, Snam Segreteria <segreteria@snamilombardia.org>, Piergiorgio Muffolini <piergiorgio@muffolini.com>, Dario SINAPI <dario.sinapi@crs.lombardia.it>, doni gambi <gamby78@hotmail.it>, Giovanni Campolongo <giovannicampolongo27@gmail.com>, Ugo Tamborini <utamborini@inwind.it>, Erika Conforti <conforti.eri@gmail.com>, G.E. Rivolta <rivolta@duturnet.it>, ezio.mastropasqua@unimi.it <ezio.mastropasqua@unimi.it>, Maria Teresa Zocchi (via Google Docs) <mtzocc@gmail.com>, Maria Teresa Zocchi <mtzocc@tiscali.it>

**Allegati:** image001.jpg

Egregi Dott.ri,

la scrivente organizzazione sindacale sta ricevendo numerose lamentele in ordine alla mancata corresponsione delle indennità di rete o di gruppo per quei Colleghi che, iscritti al corso di Formazione in Medicina Generale, hanno fatto domanda di assegnazione degli incarichi convenzionali di Assistenza Primaria. Tale mancata corresponsione sarebbe da attribuire ad un'interpretazione del tutto distorta del dettato del comma 5 dell'articolo 54 del vigente ACN, ma non vi è chi non veda che tale norma è stata palesemente ed esplicitamente scritta per coloro che svolgono la libera-professione strutturata (e, per questa ragione, hanno una conseguente limitazione di massimale). Nulla c'entrano i Colleghi che hanno limitazioni di massimale in quanto frequentano il Triennio di Formazione in Medicina Generale.

Va ribadito che, qualora il Medico neo-inserito entri a far parte di un'associazione e prenda il posto di un Collega collocato a riposo che percepiva l'indennità di rete o gruppo, ha il pieno diritto di vedersi immediatamente corrispondere quanto previsto dal vigente ACN.

Poiché non si ravvisa nessun reale impedimento normativo e poiché il Medico neo-inserito che si trovi nella condizione sopra specificata, qualora non sia iscritto al Corso Triennale di Formazione in Medicina Generale, percepisce, con ragione, l'indennità di rete e gruppo, si chiede di cessare immediatamente questa difformità di trattamento. Infatti, i Colleghi del Triennio si trovano ad essere inseriti nelle reti e nei gruppi con ogni aggravio di obblighi convenzionali conseguente, senza però la corresponsione di quanto dovuto.

Al fine di evitare inutili contenziosi, vogliate cortesemente dare immediate disposizioni in tal senso alle ATS lombarde.

Cordiali saluti

Roberto Carlo Rossi  
*Presidente Regionale SNAMI Lombardia*



Viale Beatrice d'Este, 10 - 20122 MILANO  
Tel. 02/583.00.360 - 02/584.30.777 Fax 02/583.01.621  
Sito Web: <http://www.snamimilano.org>  
e-mail: [snami@snamilombardia.org](mailto:snami@snamilombardia.org)

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La diffusione, distribuzione e/o fotocopiatura del presente documento ed eventuali allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è proibita; tale divieto di diffusione è sanzionato sia dall'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) che dal D.Lgs. 196/03. Qualora il messaggio fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo ovvero inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente immediata comunicazione

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), le informazioni contenute nella presente comunicazione sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. La diffusione, distribuzione e/o fotocopiatura del presente documento ed eventuali allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dai destinatari è proibita; tale divieto di diffusione è sanzionato sia dall'art. 616 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) che dal D.Lgs. 196/03. Qualora il messaggio fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo ovvero inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente immediata comunicazione